

SCHEMA DI CONTRATTO  
**Affidamento del servizio di bar e caffetteria  
del Complesso Teatrale Gustavo Modena – Sala Mercato**

tra

**ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE DI GENOVA** (di seguito **TSG**) con sede legale in Genova, Piazza Borgo Pila 42 - teatrostabilegenova@pec.teatrostabilegenova.it - Codice Fiscale e Partita IVA 00278900105, codice ATECO 900101, legale rappresentante il Presidente GIAN ENZO DUCI

e

\_\_\_\_\_ (di seguito **GESTORE**), con sede legale in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_, - posta elettronica certificata \_\_\_\_\_, - Codice Fiscale e  
Partita IVA \_\_\_\_\_, legale rappresentante \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE:

- TSG è comodatario del Complesso Teatrale Gustavo Modena – sala Mercato, di proprietà comunale, sito in Genova, Piazza Gustavo Modena 3;
- TSG si trova nella necessità di appaltare il servizio di bar e caffetteria interno per gli spettatori degli eventi teatrali programmati, non disponendo nella propria struttura organizzativa di risorse con la competenza adeguata per essere adibite allo svolgimento di tale attività;
- Il servizio è dedicato alla fruizione esclusiva da parte degli spettatori degli spettacoli ed eventi del Teatro Gustavo Modena – Sala Mercato
- TSG ha adottato in data 0510.2018 un proprio Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori che prevede specifiche procedure di selezione per l'affidamento delle forniture di servizi;
- TSG ha pubblicato il 3 dicembre u.s. sul proprio sito il preavviso dell'affidamento del servizio in oggetto con procedura negoziata, e che alla data di scadenza indicata hanno presentato una manifestazione di interesse, n. \_\_\_\_\_ ditte, tra le quali la commissione appositamente incaricata con decreto del Presidente del TSG n. [ prot. ] ha prescelto la ditta che ha presentato la migliore offerta per l'affidamento del servizio - detta offerta è qui acquisita quale parte integrante del Contratto [allegato 1];
- il GESTORE dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge e di idoneità per l'esercizio del servizio bar, come da autorizzazioni rilasciate dal Comune di Genova n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- il GESTORE allega al presente contratto:
  - (a) visura camerale della Camera di Commercio IAA di \_\_\_\_\_ (numero REA \_\_\_\_\_);
  - (b) DURC aggiornato (data non anteriore a tre mesi dalla data del contratto);tutti i predetti documenti sono allegati quali parte integrante del presente Contratto;

tutto ciò premesso, si stipula il seguente contratto:

ART. 1 - OGGETTO E DURATA

1.1. Il presente contratto ha come oggetto l'affidamento, alle condizioni qui contenute, del servizio di bar e caffetteria presso il Complesso Teatrale Gustavo Modena – sala Mercato, riservato ai soli spettatori degli eventi teatrali, nei locali siti al piano terra individuati nella planimetria [allegato 2]. TSG mette a disposizione l'attrezzatura e il mobilio nella consistenza e stato di manutenzione esistente, da riconsegnare al termine del servizio senza danneggiamenti. Si precisa che la fornitura di caffè ad uso del bar in oggetto è vincolata per tutto il periodo alla ditta ILLY Caffè.

1.2. Il GESTORE si dichiara in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività suddetta e accetta con la sottoscrizione della presente scrittura l'affidamento di detto servizio.

1.3. L'affidamento del servizio in oggetto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto al 31.07.2019. Le parti possono valutare il rinnovo o proroga tacita per la stagione successiva, previo accordo e accettazione scritta tra le parti.

1.4. La presente scrittura non costituisce locazione commerciale, trattandosi di concessione a titolo precario.

## ART. 2 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO, OBBLIGAZIONI ED ONERI DEL GESTORE

2.1. Il GESTORE s'impegna a garantire il servizio di ristoro agli utilizzatori del Complesso Teatrale Gustavo Modena – sala Mercato nelle giornate di apertura al pubblico per spettacoli o altre iniziative, iniziando tale servizio almeno due ore prima dello spettacolo, assumendo ogni onere relativo al fine di garantire un eccellente livello di servizio. Il servizio potrà terminare mezz'ora dopo l'ultimo intervallo, salvo esigenze particolari indicate da TSG e concordate. Si precisa che l'accesso da parte del personale del bar è subordinato all'apertura del Teatro.

2.2. Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia, svolto da personale adeguato alla mansione e, salvo imprevisti, dovrà essere svolto preferibilmente dalle medesime persone allo scopo di assicurare continuità e professionalità.

2.3. Il personale impegnato dal GESTORE sarà individuato a mezzo di segni distintivi ed in particolare attraverso un cartellino di riconoscimento contenente le generalità e il ruolo dell'addetto e la ragione sociale del GESTORE.

2.4. TSG si impegna a fornire il programma della campagna abbonamenti e di vendita dei biglietti, con calendario suscettibile di variazioni.

2.5. I referenti del TSG cui il gestore può rivolgersi per ogni problema organizzativo o gestionale sono la sig.ra Stefania Opisso e il sig. Roberto Bellinazzi

2.6. Il GESTORE si impegna a nominare un responsabile della regolare esecuzione, da parte degli ausiliari, del servizio comunicandone il nominativo, e le relative variazioni. Tale responsabile è allo stato indicato nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ che, fino a diversa comunicazione, sarà l'unico interlocutore del TSG per qualsivoglia richiesta o comunicazione comunque relativa al servizio.

2.7. Il GESTORE si impegna a:

- rispettare tutte le norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e vivande ed in generale dettate per l'esercizio del servizio bar;

– utilizzare personale in regola con le vigenti norme ed in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge;

– assumere tutti gli oneri di imposte e tasse derivanti dall'esercizio di tale attività.

– utilizzare i locali assegnati per l'esercizio dell'attività con la diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria degli stessi, salva la normale usura; è vietato al gestore apportare addizioni e migliorie ai locali, salvo espressa autorizzazione del Comune di Genova e del TSG;

– provvedere al servizio con attrezzature e mezzi propri;

– osservare le eventuali prescrizioni dettate per l'esercizio dell'attività dai competenti uffici pubblici;

– provvedere alle necessarie coperture assicurative e previdenziali inerenti l'esercizio dell'attività.

2.8. Il GESTORE assume ogni responsabilità verso il proprio personale e verso gli spettatori utenti, esclusa fin d'ora ogni responsabilità del TSV.

2.9. Ai fini del D. lgs. 81/2008 art. 26 c. 5 i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni sono indicate dal GESTORE in euro \_\_\_\_\_,00.

## ART. 3 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

3.1. Il GESTORE si impegna a versare ogni 3 mesi la quota percentuale [ \_\_\_% ] sull'incasso lordo giornaliero come indicato nella propria offerta; il versamento avverrà al tramite bonifico bancario al seguente conto corrente intestato al Teatro Stabile di Genova Banca Nazionale del Lavoro sede di Genova IBAN: IT 32 0 01005 01400 000000018090.

3.2. Il GESTORE riconosce che detto corrispettivo viene versato, anche a parziale rimborso dell'utilizzo delle utenze e delle spese elettriche, il cui contratto di fornitura è a carico del Teatro.

## ART. 4 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

4.1. Il GESTORE non può subaffidare o comunque cedere a terzi il servizio oggetto del presente contratto. L'inosservanza della presente clausola costituisce motivo di risoluzione immediata, come disposto nel successivo art. 7.

## ART. 5 - GARANZIA E PENALITÀ



5.1. Il GESTORE produce, a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al presente contratto una fidjussione o in alternativa un assegno bancario non trasferibile dell'importo di euro 3.000,00; alla scadenza del contratto l'assegno verrà reso al GESTORE previa verifica in contraddittorio dello stato dei locali affidati nonché degli arredi presenti (in caso risultassero necessarie riparazioni il TSG procederà all'escussione totale o parziale della somma garantita, eventualmente anche a titolo di acconto sulle spese).

5.2. Il mancato rispetto del presente contratto comporta, oltre all'escussione della somma posta a garanzia, l'applicazione di una penalità di euro 150,00 giornalieri per ogni giorno di permanenza del GESTORE presso la sede del Complesso Teatrale Gustavo Modena – sala Mercato.

#### ART. 6 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI

6.1. L'inosservanza da parte del GESTORE anche di una sola delle condizioni di cui al presente capitolato, potrà comportare la risoluzione "ipso facto et de jure" del contratto, a norma dell'art. 1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. A tale fine tutte le clausole del presente contratto sono da intendersi come essenziali. Prima di invocare la risoluzione del contratto il TSG procede comunque ad una formale diffida con richiesta di adempimento e fissazione di un termine per il chiarimento.

6.2. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il TSG invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

6.3. Ogni eventuale inadempienza inerente la qualità del servizio, la mancata sussistenza del numero richiesto di unità di personale, l'inosservanza delle regole prescritte, i comportamenti scorretti da parte del personale impiegato o comunque qualsiasi altra causa verrà comunicata al GESTORE dal TSG, che assegnerà un termine per rimuovere gli eventuali inconvenienti rilevati.

6.4. In ogni caso il TSG si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio a spese del GESTORE.

#### ART. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

7.1. Il TSG si riserva la facoltà di poter risolvere unilateralmente il contratto qualora le inadempienze da parte del gestore si ripetessero nel tempo o fossero tali da rendere in-soddisfacente il servizio, ovvero al verificarsi delle seguenti circostanze, valutate con criteri insindacabili dal TSG stesso:

- messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico del GESTORE;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto;
- frode a danno del TSG;
- danni ai beni di proprietà del TSG, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato nel servizio;
- sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sia la causa e la durata: la risoluzione potrà avvenire senza l'obbligo per il TSG di una preventiva diffida a ripristinare il servizio.

7.2. Per infrazioni di particolare gravità, che comportino l'interruzione del servizio, il TSG potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato. Costituiscono cause di risoluzione anticipata ed immediata per le quali il GESTORE dovrà cessare a semplice richiesta del TSG, senza pretendere indennizzo di sorta:

- a) il ripetuto mancato rispetto degli orari e delle modalità del servizio;
- b) il venir meno, per qualsiasi motivo, delle autorizzazioni/licenze per l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande;
- c) la mancata manutenzione e/o pulizia, secondo l'ordinaria diligenza, dei locali affidati.

7.3. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata indirizzata al GESTORE, con indicazione del termine per le relative giustificazioni.

#### ART. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

8.1. Il GESTORE è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui il TSV è titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 196/2003,

pena la risoluzione di diritto dell'aggiudicazione e salvo il diritto del TSG e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

8.2. I trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente esecuzione del Contratto.

#### ART. 9 - MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO

9.1. Il GESTORE dichiara di aver preso atto del fatto che il TSG ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e di aver preso visione dell'annesso Codice etico; la violazione delle disposizioni ivi contenute o il comportamento costituente uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 comporta la facoltà di risolvere immediatamente il Contratto in essere per inadempimento di controparte, ex art.1456 c.c., nonché il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### ART. 10 - CONTROVERSIE

10.1. Le PARTI si impegnano a risolvere in via amichevole e stragiudiziale qualsiasi controversia tra loro insorgente in relazione al Contratto o alla sua corretta esecuzione.

10.2. Ogni eventuale controversia relativa all'esistenza, alla validità, all'efficacia all'interpretazione, alla esecuzione o all'adempimento del presente Contratto che non possa essere risolta in via amichevole tra le PARTI sarà esclusivamente devoluta alla competenza del Tribunale di Genova.

#### ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

11.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del GESTORE.

#### ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI

12.1. Qualsiasi deroga, modifica o integrazione del Contratto potrà intervenire esclusiva-mente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le PARTI.

12.2. Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per posta elettronica certificata, indirizzata come segue:

teatrostabilegenova@pec.teatrostabilegenova.it

\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

ovvero presso le rispettive sedi legali.

12.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle vigenti norme del Codice Civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Genova, \_\_\_\_\_ 2018

TEATRO STABILE DI GENOVA

IL GESTORE

## DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti approvano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. il presente Contratto, specificamente i seguenti articoli:

art. 1 - OGGETTO E DURATA

art. 2 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO, OBBLIGAZIONI ED ONERI DEL GESTORE

art. 3 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

art. 4 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

art. 5 - GARANZIA E PENALITÀ

art. 6 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI

art. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE PER CAUSE DI FORZA  
MAGGIORE

art. 10 - CONTROVERSIE

art. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI

Genova, \_\_\_\_\_ 2018

TEATRO STABILE DI GENOVA

IL GESTORE